



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 24/2015

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXXXXX
XXXXXXX E SKY ITALIA S.R.L.

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di Maggio presso la sede del
Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
x	
x	
x	
x	
x	

DELIBERA N.24/2015

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
XXXXX XXXXXX/ SKY ITALIA S.R.L.
(PROT. N. 7262/C DEL 17/06/2014)**

IL CORECOM DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 27/05/2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la L.R. n.20/2000 *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”*

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17/11/2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito *“Regolamento”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l’istanza dell’utente xxxxx xxxxxx presentata in data 17 giugno 2014 nei confronti di Sky Italia S.r.L.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante contesta la fatturazione emessa dalla società Sky s.r.l., in quanto indebita perché riferita ad un rapporto contrattuale inesistente.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, il Sig. xxxxxxxx ha dichiarato quanto segue:

a. all'utente è pervenuta da parte di una società di recupero crediti, in nome e per conto della società Sky Italia s.r.l., la richiesta di pagamento di euro 864,72 in riferimento ad un contratto mai sottoscritto e, di conseguenza, inesistente;

b. in tale circostanza, infatti, l'istante apprendeva dell'esistenza di un contratto a lui intestato, di cui ne ignorava l'esistenza essendosi concluso in assenza di consenso;

c. in sede di udienza dinanzi al Co.Re.Com. Basilicata veniva peraltro appurato che il codice fiscale indicato nel contratto contestato non era quello dell'istante.

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto:

- i. lo storno dell'insoluto;
- ii. l'indennizzo per utilizzo fraudolento dei dati personali;
- iii. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore interessato, nelle proprie memorie, ha dichiarato che il Sig. xxxxxxxx, in data 2 dicembre 2009, stipulava, via *web*, il contratto n. 12076175 poi annullato in ragione dell'errata indicazione del codice fiscale dell'istante. Successivamente, in data 3 dicembre 2009, stipulava il contratto n. xxxxxxxx avente ad oggetto l'offerta commerciale "TV SKY Tutto incluso" che, oltre al pacchetto SKY TV prevede anche la vendita di un TV "Sony 40" al costo di euro 662.00. L'importo richiesto all'utente attiene proprio al corrispettivo di vendita dell'apparecchio televisivo incluso in offerta, solo che *"per mero disguido amministrativo l'emissione della fattura relativa al televisore consegnato al Sig. xxxxxxxx avveniva facendo riferimento al contratto n. 12076175 (in realtà annullato), mentre avrebbe dovuto fare riferimento al contratto n. 12078630"*. L'operatore ha altresì appresentato che in riferimento al contratto n. 12078630 i corrispettivi relativi alla TV non sono stati richiesti, né pagati dall'utente al quale, tuttavia, il televisore è stato regolarmente consegnato in data 14 dicembre 2009. In relazione a tanto l'operatore sostiene che gli importi addebitati in fattura n. 458165471, di euro 732,00 avendo ad oggetto la *"Vendita TV HD"*, oltre alla *"Gestione Offerta TV"*, siano dovuti.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primo luogo, a prescindere dalle considerazioni addotte dall'operatore, si constata che Sky ha emesso la fattura n. 458165471, di euro 732,00, intestata all'utente ma riferita ad un contratto che il Sig. xxxxxxxxx non ha mai stipulato, pertanto il relativo importo non può essere addebitato all'istante e merita di essere integralmente stornato.

Viceversa, non può trovare accoglimento la richiesta di indennizzo a titolo di fraudolento utilizzo dei dati personali in quanto la materia non rientra tra le ipotesi di indennizzo contemplate nel Regolamento, approvato con delibera 73/11/CONS.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 100,00.

Tutto ciò premesso

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, il Co.Re.Com. Basilicata

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Comitato accoglie parzialmente l'istanza del Sig. xxxxxxxx xxxxxxx nei confronti della società Sky Italia s.r.l. per le motivazioni espresse in premessa.

2. La società Sky Italia s.r.l. è tenuta a procedere allo storno integrale dell'importo fatturato nel conto telefonico n. xxxxxxxxxxx, pari ad euro 732,00, nonché al ritiro delle attività monitorie e/o gestionali di recupero crediti eventualmente in corso.

3. La società Sky Italia s.r.l., è tenuta a liquidare in favore dell'istante la somma di euro 100,00 (*cento/00*) per le spese di procedura, attraverso assegno circolare intestato all'utente all'indirizzo dallo stesso specificato nel formulario GU14.

4. La società Sky Italia s.r.l. è tenuta a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259

6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Vesna Alagia